
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo amministrativo: onere della prova uguale al processo civile, anche se c'è il metodo acquisitivo

Giova rilevare che nel processo amministrativo vige il principio codificato dagli artt. 2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per il quale spetta al soggetto che agisce in giudizio "indicare" e "provare" specificamente i fatti che egli pone a fondamento della pretesa azionata, ove come nella specie essi siano nella sua disponibilità (cfr. art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 104 del 2010 - C.P.A.).

Ciò, anche se - per la disuguaglianza di posizioni fra Amministrazione e privati cittadini - si applica a detto processo il cosiddetto metodo acquisitivo, che consente al Giudice di integrare allegazioni probatorie anche parziali, "senza mai però sostituirsi al diretto interessato, che deve comunque fornire qualche elemento di riscontro su vizi appresi anche in modo indiretto, o desunti dalla documentazione interna acquisita a seguito di accesso agli atti, in nessun caso tuttavia risultando ammissibili censure del tutto generiche.

...omissis...

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2014 il ricorso è stato posto in decisione.

Va precisato, in via preliminare, che la rinuncia al mandato resa nota al Collegio dal procuratore della parte appellante non determina l'interruzione del processo, considerato che la stessa, ai sensi dell'art. 85 c.p.c. , non ha effetto nei confronti della controparte e non è privativa dello jus postulandi fino alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cons. St., VI, n. 5723 del 24 settembre 2009; IV, n. 917 del 7 marzo 2005).

Ciò posto, il Collegio, prescindendo dall'esame delle eccezioni di rito e di merito, proposte dall'Amministrazione intimata, rileva l'infondatezza del ricorso in epigrafe.

In generale, giova rilevare che nel processo amministrativo vige il principio codificato dagli artt. 2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per il quale spetta al soggetto che agisce in giudizio " indicare " e " provare " specificamente i fatti che egli pone a fondamento della pretesa azionata, ove come nella specie essi siano nella sua disponibilità (cfr. art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 104 del 2010 - C.P.A.).

Ciò, anche se - per la disuguaglianza di posizioni fra Amministrazione e privati cittadini - si applica a detto processo il cosiddetto metodo acquisitivo, che consente al Giudice di integrare allegazioni probatorie anche parziali, "senza mai però sostituirsi al diretto interessato, che deve comunque fornire qualche elemento di riscontro su vizi appresi anche in modo indiretto, o desunti dalla documentazione interna acquisita a seguito di accesso agli atti, in nessun caso tuttavia risultando ammissibili censure del tutto generiche" (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 31-03-2014, n. 1517).

Con puntuale richiamo a detto principio è stato affermato in giurisprudenza che il pubblico dipendente, che avanzi una pretesa retributiva per prestazioni lavorative che assume di aver svolto in favore dell'Amministrazione in un certo periodo, ha l'onere di fornire al giudice quanto meno un indizio di prova, mediante la puntuale indicazione non solo dell'epoca alla quale tale servizio si riferisce, ma anche dei provvedimenti in base ai quali tale servizio gli fu richiesto o imposto (T.A.R. Puglia, Bari, I, 26.5.2006, n. 2086; T.A.R. Lazio, Roma, I, 6.4.1992 n. 477; 8.1.1990, n. 7).

Inoltre con specifico riferimento alle indennità reclamate dal personale medico e/o infermieristico non si può non convenire, con quella giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli n. 532/2008 che a sua volta richiama Cons. Stato, IV, 23.4.2004, n.2396; 8.4.2004, n.1987) che ha osservato come, "attraverso l'attribuzione delle indennità di cui agli artt. 49 e 50, si sia inteso valorizzare l'attività del personale infermieristico in considerazione della specificità delle mansioni svolte; la fonte normativa di cui si assume la violazione, parlando di valorizzazione dell'attività professionale e di specificità del ruolo infermieristico, lascia chiaramente intendere come le previste indennità non possano avere a riferimento se non il personale specificamente individuato nello stesso, con carattere di tassatività, che fornisca prova dei fatti che pone a fondamento della pretesa azionata e che abbia prestato effettivo servizio (...) nelle terapie intensive, subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi".

Nel caso di specie, la domanda proposta dalla ricorrente si appalesa, già in punto di fatto, del tutto generica e sfornita di qualsivoglia elemento - con specifico riferimento alle modalità di svolgimento dell'attività svolta dalla lavoratrice - idoneo a comprovare la spettanza delle somme reclamate.

Sulla base di tali premesse il ricorso deve pertanto essere rigettato perché infondato.

Le spese possono andare compensate in ragione della natura della controversia e degli interessi ad essa sottesi.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore